

Punto di Contatto Nazionale per le Linee Guida OCSE

Istanza specifica presentata al PCN italiano il 13 settembre 2017 da

Federazione internazionale per i diritti umani (FIDH), REDRESS e Justice for Iran (JFI)

nei confronti di Italtel S.p.A.

VALUTAZIONE INIZIALE¹

1. Questo documento contiene la valutazione iniziale effettuata dal Punto di contatto nazionale italiano (di seguito anche "PCN") sull'istanza specifica presentata il 13 settembre 2017 dalla Federazione internazionale per i diritti umani delle ONG - FIDH, REDRESS e Justice for Iran - JFI (in seguito anche "gli Istanti" o "le ONG"), nei confronti dell'impresa italiana Italtel SpA (di seguito anche "Italtel" o "la Società").

Le Linee guida dell'OCSE e i compiti del PCN

2. Un'istanza specifica è una richiesta al PCN di offrire i suoi buoni uffici per contribuire alla risoluzione condivisa di questioni relative all'attuazione delle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali (di seguito le "Linee guida") in casi specifici.
3. Le Linee guida sono raccomandazioni per una condotta d'impresa responsabile rivolte dai governi aderenti alle imprese multinazionali che operano nei loro territori o a partire d essi.
4. Per diffondere le Linee guida, ciascun governo aderente è tenuto a istituire un Punto di contatto nazionale con il compito, tra gli altri, di gestire un meccanismo non giudiziale per la composizione delle controversie tra imprese e stakeholder derivanti da asserite violazioni delle Linee guida.
5. Attraverso l'offerta di buoni uffici da parte del PCN, questo meccanismo mira a trovare una soluzione concreta al caso, conforme alle Linee Guida e concordata tra le parti.
6. La valutazione iniziale è l'esame preliminare che il PCN svolge per determinare se la questione sollevata in un caso specifico meriti un ulteriore approfondimento. In caso affermativo, il PCN offre i suoi buoni uffici per aiutare le parti interessate a risolvere le questioni, in conformità con le Linee guida e con le leggi applicabili. Se, invece, il caso non merita un ulteriore approfondimento, il PCN lo comunica alle parti, pubblica la sua conclusione e chiude, così, la procedura.
7. L'efficacia della procedura delle istanze specifiche dipende dal comportamento in buona fede di tutte le parti coinvolte.

¹ La versione originale della presente valutazione iniziale è in lingua inglese, tale versione è quella che fa fede.

Presentazione dell'istanza specifica - Asserite violazioni delle Linee guida

8. L'istanza specifica è presentata nei confronti di Italtel S.p.A.², una società italiana che si occupa di progettazione, sviluppo e produzione di prodotti e soluzioni per reti e servizi di telecomunicazione di nuova generazione in Italia e in molti paesi del mondo.
9. Gli Istanti asseriscono che Italtel avrebbe violato le Linee guida OCSE con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa (di seguito "Protocollo") con la Telecommunications Company of Iran (TCI) il 13 aprile 2016, finalizzato allo sviluppo e alla modernizzazione della rete di telecomunicazioni di TCI.
10. Gli Istanti imputano a Italtel la violazione delle seguenti raccomandazioni delle Linee guida (2011):
 - Capitolo II, *Principi generali* (A.10; A11, A12; B1) e *Commenti ai principi generali* (14);
 - Capitolo III, *Divulgazione di informazioni* e *Commenti alla divulgazione di informazioni*³;
 - Capitolo IV, *Diritti umani* (1; 2; 3; 4; 5) e *Commenti ai diritti umani* (42; 45).

La fase di valutazione iniziale

11. Nell'ambito della procedura seguita per le istanze specifiche, la valutazione iniziale mira a determinare se la questione sollevata meriti di essere approfondita. Il PCN deve, cioè, stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede e se sia pertinente rispetto all'attuazione delle Linee guida⁴, in base ai criteri in esse stabiliti:
 - l'identità della parte coinvolta e il suo interesse alla questione;
 - la rilevanza della questione e degli elementi di supporto;
 - il legame verosimile tra le attività dell'impresa e la questione sollevata nell'istanza specifica;
 - la pertinenza delle norme e procedure applicabili, in particolare delle decisioni giurisdizionali;
 - il modo in cui questioni simili siano o siano state trattate in sede nazionale o internazionale;
 - la funzionalità della questione specifica rispetto agli obiettivi ed all'efficace attuazione delle Linee Guida.
12. Il PCN, con lettera del 6 ottobre 2017, ha informato le parti che, essendo le questioni scaturite in un paese non aderente alle Linee guida (Iran), sarebbe stato necessario un tempo più lungo per portare a termine un'adeguata valutazione iniziale, come previsto anche dalle Linee guida⁵.
13. Inoltre, essendo il procedimento per l'autorizzazione all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso relativi al progetto⁶ ancora in corso, il PCN, con lettera del 27 novembre 2017, ha

² L'istanza specifica è stata presentata nei confronti di "Italtel Group S.p.A.", ma in seguito è stato chiarito che l'interlocutrice giusta sarebbe stato "Italtel S.p.A.", la società operativa controllata dalla prima.

³ Ci sono diverse imprecisioni nei richiami degli Istanti, ma è chiaro il riferimento a questo capitolo delle Linee guida ed ai suoi commenti.

⁴ LG 2011, Parte II, *Commenti alle procedure di attuazione*, § 25.

⁵ LG 2011, Parte II, *Commenti alle procedure di attuazione*, § 39, 41.

⁶ Autorizzazioni della Divisione IV - Beni a duplice uso, embarghi commerciali e armi chimiche del Ministero dello Sviluppo Economico italiano - Direzione generale per la politica commerciale internazionale, in merito alla conformità di alcune componenti IMS di Italtel per l'esportazione in Iran al regolamento (CE) n. 428/2009.

avvertito le parti che avrebbe concluso la valutazione iniziale subordinatamente alla conclusione del summenzionato processo di autorizzazione.

14. Adempiendo al proprio compito di trovare un equilibrio tra trasparenza e riservatezza⁷, il PCN si è impegnato con la Società perché fossero condivise talune informazioni pre-contrattuali rilevanti ai fini della decisione del PCN sulla valutazione iniziale, nonostante l'esigenza della Società di mantenere la riservatezza in questa fase commerciale preliminare.
15. La Società ha presentato al PCN la sua prima Breve replica (*Brief Reply*) scritta il 9 ottobre 2017. A fronte di una richiesta di chiarimenti da parte del PCN, il 16 novembre 2017 la Società ha inviato una "Replica supplementare (*Supplementary reply*)" il 15 dicembre 2017; entrambi i documenti sono stati trasmessi dal PCN agli Istanti il 19 dicembre 2017. Gli Istanti hanno risposto il 16 febbraio 2018 e la Società ha presentato le sue "Osservazioni alla controreplica di Justice for Iran (*Observations to the counter-reply of Justice for Iran*)" il 7 marzo 2018 e l'ha trasmessa direttamente agli istanti. Il PCN ha informato le parti che tale invio valeva come presentazione del documento. Il 16 maggio 2018 gli Istanti hanno fatto pervenire al PCN ulteriori informazioni relative alle recenti modifiche all'interno del Consiglio di Amministrazione di TCI.
16. Tutte le repliche e controrepliche sono state condivise fra le parti.
17. Invero, la Società ha acconsentito a condividere la maggior parte delle informazioni con gli Istanti, ad eccezione delle informazioni considerate riservate per ragioni commerciali. Il PCN ha accolto tali ragioni (vedi sotto).
18. Il PCN non ha utilizzato le informazioni ricevute in via confidenziale dalla Società come base per la propria decisione.
19. Il PCN ha incontrato le parti separatamente: la Società il 17 novembre 2017 e gli Istanti il 6 aprile 2017 (in teleconferenza).
20. Le informazioni acquisite hanno permesso al PCN di effettuare la valutazione iniziale.
21. Data la complessità del caso, il PCN ha ritenuto opportuno chiedere la consulenza legale di alcuni esperti di diritto internazionale dell'ISGI - Istituto di Studi Giuridici Internazionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
22. Per completare questa fase, è stata presentata una bozza di valutazione iniziale al Comitato del PCN e alle parti.
23. Il 7 maggio 2018, il Comitato del PCN ha espresso parere favorevole⁸ sulla bozza di valutazione iniziale.
24. Il 7 maggio 2018, la bozza di valutazione iniziale è stata trasmessa alle parti dando loro la possibilità di inviare i loro commenti. Entrambe le parti hanno presentato le loro risposte.
25. La Società, il 15 maggio 2018, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla bozza di valutazione iniziale.
26. Gli Istanti, il 21 maggio 2018, hanno inviato le loro osservazioni e hanno comunicato di essere in disaccordo con la decisione presa dal PCN.
27. È a discrezione del PCN decidere se modificare la bozza di valutazione iniziale in risposta ai commenti delle parti. Il PCN ha confermato le sue conclusioni e ha emendato la bozza di valutazione iniziale per chiarire ulteriormente la propria posizione.

⁷ LG 2011, Parte II, *Commenti alle procedure di attuazione*, § 38.

⁸ Il Comitato del PCN è composto da istituzioni e stakeholder, tra cui rappresentanti del governo, sindacati e organizzazioni della società civile.

28. Il 6 giugno 2018, il Comitato del PCN ha espresso parere favorevole sulla bozza di valutazione iniziale emendata.
29. Il PCN ha adottato la presente valutazione iniziale.

Posizione degli Istanti

30. Gli Istanti affermano che Italtel avrebbe violato le Linee guida sottoscrivendo un Protocollo con TCI per sviluppare e modernizzare la rete di telecomunicazioni di TCI stessa.
31. I ricorrenti affermano che TCI è attualmente controllata da un consorzio guidato dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) che ha rilevato la compagnia nel 2009.
32. Essi dichiarano che "*[a]ttraverso il Protocollo, Italtel mira a dotare TCI di mezzi più sofisticati per monitorare e controllare le telecomunicazioni e il cyberspazio. In particolare, l'infrastruttura, i servizi e le tecnologie forniti da TCI consentiranno al Ministero dell'Intelligence della Repubblica Islamica e all'IRGC di monitorare più da vicino e, ove ritenuto necessario, fermare il traffico Internet in maniera più efficiente. In altre parole, il Protocollo faciliterà ulteriormente la censura, la sorveglianza e la chiusura di Internet per sopprimere le voci del dissenso in Iran*⁹. [...] *Il Protocollo Italtel-TCI pone le basi per la cooperazione sullo sviluppo del settore delle telecomunicazioni iraniano tra Italtel e TCI. Sebbene i servizi specifici e / o prodotti coperti dal Protocollo non siano stati divulgati, [...] [nel] Protocollo, Italtel si impegna a fornire le attrezzature e implementare la rete di telecomunicazioni iraniana sulla base dei piani designati da TCI in un periodo di 18 mesi*". Gli Istanti riferiscono che "*[...] Secondo TCI, il Protocollo copre i progetti IP-NOC e IP-BB*"¹⁰.
33. Le ONG riferiscono che l'IRGC è stata la più potente entità militare e di sicurezza iraniana sin dalla sua istituzione nel 1979 e che ha svolto un ruolo cruciale nella soppressione del dissenso politico e delle libertà civili in tutto il paese e più recentemente nel cyberspazio.
34. Alla luce di quanto sopra, gli Istanti ritengono che vi sia il rischio di violazione del diritto alla libertà di informazione ed espressione e del diritto alla privacy del popolo iraniano come garantito dagli standard internazionali sui diritti umani¹¹.
35. Gli Istanti affermano che il comportamento di Italtel viola diversi principi delle Linee guida. Nello specifico essi denunciano le seguenti violazioni:
- A. mancata esecuzione della due diligence basata sui rischi in materia di diritti umani;
 - B. incapacità di identificare l'intera portata e la gravità dei potenziali impatti negativi sui diritti umani;
 - C. mancata divulgazione di informazioni, compreso il reporting sociale;

⁹ Istanza specifica, p. 8-9.

¹⁰ Gli Istanti forniscono una spiegazione generale di cosa sia un centro operativo di rete IP (IP-NOC) e cosa sia un backbone Internet (IP-BB). "*[...] IP-NOC è una posizione centralizzata in cui gli amministratori possono supervisionare, monitorare e gestire direttamente una rete di telecomunicazioni. Contiene visualizzazioni della rete che viene monitorata, workstation con cui è possibile visualizzare lo stato dettagliato della rete e il software necessario per gestire la rete. Il compito principale di IP-NOC è quindi quello di mantenere un occhio vigile su tutti gli endpoint monitorati [...]. Il progetto IP-BB, noto anche come "Backbone Internet" o "International Gateway", si riferisce all'infrastruttura che fornisce connettività tra un paese e l'Internet globale. Ciò che rende questo progetto motivo di preoccupazione è che l'implementazione diretta da parte dello stato di schemi nazionali di filtraggio dei contenuti e tecnologie di blocco può essere effettuata a livello di backbone, influenzando l'accesso a Internet in un intero paese*".

¹¹ Ovvero, gli Istanti affermano che: "*la natura e l'oggetto del Protocollo sono tali per cui, nel contesto dell'Iran, un paese con uno dei peggiori primati in materia di libertà di Internet nel mondo, esso contribuirebbe inevitabilmente a più violazioni dei diritti umani, in particolare la libertà di espressione e i diritti alla privacy, attraverso maggiori restrizioni in materia di telecomunicazione e libertà di Internet*"¹¹. Questo concetto è reiterato in altre parti dell'istanza.

- D. mancata promozione della libertà di internet attraverso il rispetto della libertà di espressione online;
 - E. altre potenziali violazioni: se Italtel sottoscrivesse (o avesse già sottoscritto) un contratto operativo con TCI, rischierebbe di violare il Capitolo II, *Principi generali*, Paragrafo A.11 e A.12 e il Capitolo IV, *Diritti Umani IV*, Paragrafi 1-4.
36. Gli Istanti esprimono inoltre la loro volontà di assistere Italtel, ove necessario, nella conduzione di un'adeguata valutazione del rischio e dell'impatto e nell'elaborazione di un piano di due diligence prima di impegnarsi in ulteriori negoziati con il TCI, sotto l'egida del PCN italiano.

Posizione della Società

37. Italtel afferma di essere "attivamente impegnata nel dibattito internazionale sui diritti umani", di conformarsi ai principi della RSI (è stata premiata con "Silver Recognition" da EcoVadis ed ha ottenuto una valutazione positiva attraverso la piattaforma ACESIA nel 2016¹²) e sottolinea la propria adesione al Global Compact delle Nazioni Unite e agli impegni contenuti nel proprio codice di condotta, in linea con le Linee guida
38. Per quanto riguarda le accuse degli Istanti, la Società è del parere che nessuna violazione delle Linee guida possa esserle attribuita, per i seguenti motivi:
- A. il Protocollo non è vincolante e ha lo stesso valore legale di una lettera di intenti;
 - B. il Protocollo è stato firmato sotto l'egida del governo italiano, allo scopo di fornire al popolo iraniano una tecnologia di telecomunicazione perfezionata, indispensabile per migliorare la qualità della vita nel Paese;
 - C. il Protocollo non è stato ancora eseguito e nessun contratto è stato firmato;
 - D. la Società, dato il recente turnover nella gestione di TCI e tenuto conto del contesto politico e giuridico generale, sta attualmente procedendo a una nuova valutazione dei termini tecnici e commerciali del progetto;
 - E. il progetto prospettato che coinvolge Italtel ha una portata limitata nel contesto del sistema di telecomunicazioni dell'Iran: la Società non svolgerà alcuna attività, né fornirà alcun sistema correlato alla rete backbone IP (nessun servizio mobile o servizio dati è incluso nel perimetro del progetto). Essa contribuirebbe alla prestazione dei servizi di telefonia fissa da parte di TCI che sarebbe attuata in conformità al regolamento (UE) n. 359/2011, oltre a stabilire un'adeguata riduzione del rischio per prevenire ogni possibilità di violazione dei diritti umani;
 - F. fin dall'inizio del progetto, Italtel era ben consapevole dei rischi connessi alla violazione dei diritti umani ed ha svolto tutte le necessarie attività di due diligence;
 - G. come spiegato dalla Società nella sua Replica supplementare¹³ (che è stata trasmessa dal PCN agli Istanti il 19 dicembre 2017), la principale misura di mitigazione del rischio introdotta al fine di prevenire qualsiasi violazione dei diritti umani relativi al progetto consiste nella rimozione fisica di tutte le interfacce hardware, software e di configurazione che consentirebbero l'accesso ai dati di telecomunicazione per l'intercettazione (noto nel settore come *Lawful Interception Management (LIM)*), ovvero:

¹² Entrambi i documenti sono stati presentati da Italtel al PCN.

¹³ Vedi Replica supplementare di Italtel, p. 4.

- i. la rimozione fisica ogni sistema hardware e software unicamente idoneo ad implementare l'intercettazione; e
 - ii. la rimozione fisica dagli altri elementi del sistema di comunicazione di tutti i file contenenti definizioni di tipi di utente rilevanti per la configurazione e il funzionamento dell'intercettazione e, di conseguenza, l'impedimento sistematico dell'attivazione da parte degli utenti di determinate funzioni di sistema, ovvero della funzione di intercettazione;
- H. Italtel ha acquisito due consulenze legali *pro veritate* al fine di operare una valutazione complessiva delle attività prospettate in Iran alla luce delle restrizioni europee e statunitensi applicabili, stabilite per prevenire violazioni dei diritti umani in Iran¹⁴.
- I. Con lettera (prot. 0052789) del 20 settembre 2017, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale, prendendo atto che gli interventi tecnici sul sistema che Italtel intendeva fornire a TCI erano effettivamente in grado di inibire la funzionalità dell'intercettazione e che questa funzionalità non è in alcun modo ripristinabile, concordava con l'opinione che il sistema non rientra nelle restrizioni stabilite nel Reg. (UE) 359/2011 e successive modifiche¹⁵.
- J. Il 22 gennaio 2018, la Società ha ottenuto le autorizzazioni della Divisione IV - Beni a duplice uso, embarghi commerciali e armi chimiche del Ministero dello Sviluppo Economico italiano - Direzione generale per la politica commerciale internazionale, in merito alla conformità di alcune componenti IMS di Italtel per l'esportazione in Iran al regolamento (CE) n. 428/2009.

L'identità della parte coinvolta e il suo interesse alla questione

39. La Federazione internazionale dei diritti umani (FIDH) è una federazione di 184 organizzazioni, alcune delle quali si occupano della protezione dei diritti umani in Iran, come Justice for Iran (JFI). L'ONG rivolge ripetutamente appelli e lettere aperte agli organi competenti per i diritti umani in relazione alle violazioni dei diritti umani stessi in Iran ed è frequentemente ascoltata dalle organizzazioni internazionali e regionali per esporre la situazione della protezione dei diritti umani in Iran.
40. La missione di REDRESS si concentra sul contrasto alla tortura e alla detenzione arbitraria. Ha portato all'attenzione degli organismi internazionali per i diritti umani diversi casi di detenzione arbitraria in Iran.
41. Justice for Iran (JFI) lavora all'estirpazione delle violazioni dei diritti umani ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e partecipa alla difesa dei diritti umani attraverso l'ONU e l'Unione europea.

¹⁴ I due pareri legali sono stati forniti dallo Studio Legale Padovan sugli aspetti di conformità alla normativa nazionale ed europea e da Arent Fox LLP sugli aspetti di conformità alle leggi statunitensi. La valutazione sopra menzionata includeva una due diligence *Know Your Customer* (KYC) su TCI, per verificare se eventuali sanzioni e / o restrizioni in generale (come, ad esempio, il congelamento di fondi o di risorse economiche) fossero applicate nei confronti di detta società iraniana.

¹⁵ Breve replica di Italtel all'istanza specifica ó Allegato "C".

42. Nella sua Breve replica, Italtel sottolinea che "le ONG non hanno prodotto prove di" contatto "e" collegamento "adeguati con la comunità i cui interessi affermano di tutelare"¹⁶, contestando che il solo fatto di essere organizzazioni per i diritti umani sia sufficiente.
43. In linea con il principio dell'accessibilità, i seguenti elementi, derivati dalle pratiche dei PCN, sono considerati rilevanti per il PCN italiano: 1) l'identità della ONG in termini di missione delle ONG e di attività che dimostrino un interesse consolidato nella questione; 2) la capacità delle ONG di fornire informazioni sulle questioni sollevate; 3) la natura dell'interesse delle ONG.
44. **Considerato quanto sopra, sussistono elementi per affermare che gli istanti hanno un interesse valido nelle questioni sollevate nell'istanza.**

La rilevanza della questione e degli elementi di supporto - Il legame verosimile tra le attività dell'impresa e la questione sollevata nell'istanza specifica

45. Certamente, nel caso in esame si è alle prese con la fase iniziale di un rapporto d'affari; tuttavia, il semplice fatto di stipulare un Protocollo d'intesa non è prova, di per sé, del rischio di violazione delle Linee guida.
46. Alcune delle informazioni relative al Protocollo non sono state rivelate agli Istanti per tutelare la riservatezza, la quale è tipica delle fasi precontrattuali di qualsiasi attività.
47. Le modifiche al progetto nel tempo sono legate al corso naturale dei rapporti d'affari quando il processo è nella sua fase iniziale e dipendono da fattori interni (aziendali) ed esterni (di contesto).
48. La presente procedura di valutazione iniziale ha evidenziato che nessun contratto con TCI è stato firmato da Italtel dopo il Protocollo; quindi, al momento, i contenuti e i dettagli del futuro contratto non sono finalizzati e potrebbero cambiare nel tempo. Ciò implica inevitabilmente che l'attuale rapporto commerciale non possa essere valutato come una violazione effettiva o potenziale delle Linee guida.
49. Tuttavia, le discussioni precontrattuali in corso sono state valutate durante la fase della due diligence preventiva.
50. In questo contesto, è necessario valutare, in primo luogo, quale sia l'esatta portata dell'attuale rapporto d'affari e le sue implicazioni sulla portata del potenziale impatto negativo. In secondo luogo, è necessario esaminare se la Società abbia effettuato una due diligence preventiva alla luce del contesto e considerando che la natura e l'estensione della due diligence dipendono dalle circostanze di una particolare situazione¹⁷.
51. Il progetto che coinvolge Italtel ha una portata limitata nel contesto del sistema di telecomunicazioni dell'Iran. Il progetto riguarda i servizi di telefonia fissa di TCI e non è collegato all'intero territorio iraniano ma si riferisce solo a un terzo delle regioni iraniane¹⁸.
52. Contrariamente a quanto sostengono gli Istanti, il sistema non è collegato alla rete backbone IP; quindi, non esiste alcun collegamento tra il progetto prospettato e il rischio di un potenziale impatto sulla libertà in Internet.

¹⁶ Nel marzo 2017, insieme ad altre ONG, JFI ha inviato una lettera ai Rappresentanti permanenti degli Stati membri del Consiglio per i diritti umani, lamentando, tra l'altro le gravi restrizioni alla libertà di espressione attuate dalle autorità iraniane attraverso la pervasiva censura della stampa e di Internet.

¹⁷ LG 2011, Parte I, Capitolo II *Principi generali*, § A10

¹⁸ Questa informazione è stata fornita dalla Società nelle sue " Osservazioni alla controplica di Justice for Iranö.

53. Tutte le informazioni pertinenti sul contenuto del progetto prospettato sono state comunicate agli Istanti in occasione dell'inoltro della Replica supplementare e, più in particolare, nel documento "Osservazioni sulla controreplica di JFIö.
54. Gli istanti non hanno fatto commenti riguardo alle informazioni rilevanti fornite dalla Società che hanno radicalmente mutato il contesto descritto nell'istanza specifica. Nessun altro elemento o mezzo di prova è stato presentato dagli Istanti in merito al potenziale impatto del progetto prospettato.
55. Questo è un punto cruciale poiché lo scopo concreto del progetto commerciale è molto più mirato e limitato, il che riduce drasticamente i rischi di impatti sui diritti umani dell'attività della Società in Iran.
56. Inoltre, la Società, dato il recente turnover nella gestione di TCI e tenuto conto del contesto politico e giuridico generale, sta attualmente procedendo a una nuova valutazione dei termini tecnici e commerciali del progetto.
57. In questo scenario e tenendo in particolare considerazione la consapevolezza dei potenziali rischi legati alle operazioni in Iran, la Società ha avviato un processo di due diligence preventiva, ha identificato i rischi connessi alle operazioni in Iran e ha deciso di cercare di prevenire gli impatti negativi¹⁹.
58. Questa due diligence preventiva è consistita nel valutare se il progetto prospettato fosse tale da prevenire i rischi di un potenziale uso distorto degli strumenti di comunicazione offerti a TCI, anche alla luce dei requisiti stabiliti dai regolamenti della UE e degli Stati Uniti.
59. Come conseguenza di questo processo, la Società ha adottato adeguate misure di mitigazione del rischio, vale a dire la suddetta inibizione della funzione di intercettazione nel sistema ICT (Information and Communications Technologies), che evita qualsiasi possibilità per TCI di utilizzare la tecnologia che potrebbe essere fornita da Italtel per intercettare le comunicazioni vocali, eliminando in tal modo i rischi di violazione della libertà di espressione e di altri diritti umani connessi.
60. Come è ben noto, le operazioni commerciali in Iran sono caratterizzate da una serie di requisiti legali, a livello sia europeo che statunitense, riguardanti specificamente il rischio di impatti negativi sui diritti umani. In effetti, questi regolamenti, attraverso la prescrizione di severi requisiti, dimostrano l'attenzione prestata alla prevenzione del rischio di violazioni dei diritti umani in Iran (si veda anche *infra*, il paragrafo sulla pertinenza delle norme e procedure applicabili)
61. L'esistenza di una normativa vincolante, che incorpora il concetto di azioni preventive per evitare impatti negativi, rafforza l'importanza della summenzionata azione preventiva, dal momento che si tratta di norme e procedure che, se violate dall'impresa, comportano sanzioni.
62. In tale scenario, Italtel ha posto in essere attività preventive di due diligence condotte in conformità alla normativa applicabile, come riconosciuto anche dalle autorità italiane (si veda il paragrafo successivo).
63. **Alla luce di quanto sopra, le accuse specifiche dell'istanza non mostrano alcuna evidenza di un legame tra il progetto prospettato e le potenziali violazioni dei diritti umani.**
64. **Pertanto, al momento, la questione non è rilevante né sufficientemente avvalorata e non vi è alcun legame tra il progetto di Italtel e qualsiasi potenziale impatto negativo futuro sulla libertà di espressione (e su altre libertà e diritti a questa connessi) in Iran.**

¹⁹ LG 2011, Parte I, Capitolo II *Principi generali*, § 12.

La pertinenza delle norme e procedure applicabili, in particolare delle decisioni giurisdizionali

65. Il diritto alla libertà di opinione e di espressione e il diritto alla privacy sono tutelati dai trattati internazionali sui diritti umani sia a livello universale che regionale²⁰.
66. La Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran contiene disposizioni sulla libertà di espressione²¹.
67. Le sentenze e le prassi internazionali mostrano un crescente interesse dei tribunali nel valutare e identificare le violazioni della libertà di espressione da parte delle aziende ICT. Tuttavia, la pratica nazionale e internazionale è principalmente indirizzata a stigmatizzare le violazioni espresse e attuali delle suddette libertà e diritti solo nei casi che riguardano un esplicito sostegno da parte delle aziende a regimi non democratici al fine di sopprimere le attività rivoluzionarie.
68. Le società private aderiscono anche a iniziative di collaborazione internazionale volontarie sulle ICT²².
69. In effetti, l'Unione europea ha adottato un atteggiamento molto severo nei confronti delle attività di esportazione verso l'Iran in molti settori commerciali, comprese le ICT. Vanno, in proposito, considerati: il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 - modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1969 della Commissione - che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso; il regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nonché il regolamento (UE) n. 359 / 2011, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (e successive modifiche e integrazioni). Quest'ultimo regolamento prevede che "*Le misure restrittive dovrebbero essere dirette a persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o attuato gravi violazioni dei diritti umani reprimendo manifestanti pacifici, giornalisti, difensori dei diritti umani, studenti o altre persone che rivendicano i propri diritti legittimi, tra cui la libertà di espressione [í]*" (2° considerando del preambolo).
70. Le azioni della Società hanno assicurato la piena conformità ai requisiti del regolamento (UE) n. 359/2011²³. Ciò è riconosciuto dall'Ufficio del Ministero dello sviluppo economico italiano, che autorizza specifiche attività commerciali in Iran e certifica la loro conformità ai requisiti del regolamento (UE) n. 359/2011. L'Ufficio ha preso atto che gli interventi tecnici sul sistema che Italtel intendeva fornire a TCI erano effettivamente in grado di inibire la funzionalità dell'intercettazione e che questa funzionalità non è in alcun modo ripristinabile.
71. Il 22 gennaio 2018, la Società ha ottenuto le autorizzazioni della Divisione IV - Beni a duplice uso, embarghi commerciali e armi chimiche del Ministero dello Sviluppo Economico italiano -

²⁰ Art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (DUDU), art. 17 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) che tutela il diritto alla privacy e artt. 19 della DUDU e del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici (ICCPR) a tutela del diritto alla libertà di opinione ed espressione.

²¹ Costituzione iraniana (1979) artt. 3, 23-25, 175.

²² Ad esempio, la Global Network Initiative (<https://www.globalnetworkinitiative.org/news/global-network-initiative-adds-seven-companies-milestone-expansion-freedom-expression->).

²³ Vedi anche l'estratto del parere tecnico-legale pro veritate dello studio legale Padovan.

Direzione generale per la politica commerciale internazionale, in merito alla conformità di alcune componenti IMS di Italtel, per l'esportazione in Iran, al regolamento (CE) n. 428/2009.

72. **Come già detto, i menzionati regolamenti dell'Unione europea sono molto rilevanti per quel che riguarda l'Iran poiché mirano, tra le altre cose, a prevenire il contributo delle imprese alla violazione dei diritti umani ed a salvaguardare la libertà di espressione nel Paese.**
73. **La Società rispetta i regolamenti europei e statunitensi il cui obiettivo specifico è, tra l'altro, quello di prevenire la violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali di chi intrattiene rapporti commerciali con l'Iran.**

Il modo in cui questioni simili siano o siano state trattate in sede nazionale o internazionale

74. Analizzando il modo in cui altri PCN hanno trattato questioni simili, è importante sottolineare che essi sembrano aver raggiunto conclusioni diverse a seconda dei casi. Inoltre, la casistica presa in considerazione dal PCN italiano nella disamina delle pratiche dei propri omologhi si riferisce, per lo più alla fornitura di strumenti di ICT espressamente concepiti per scopi di controllo e sorveglianza, il che implica presupposti molto diversi da quelli del presente caso specifico.
75. Nel caso *Etiennne Lacroix - Altesex in Bahrain* (4 luglio 2016), il PCN francese, dopo aver accettato l'istanza specifica, ha concluso nella sua dichiarazione finale che la società francese aveva effettuato la due diligence raccomandata dall'OCSE e, "*rispettando i regolamenti del governo, l'impresa soddisfaceva, ipso facto, i requisiti di una condotta d'impresa responsabile in materia di diritti umani*"²⁴. Secondo il PCN francese, anche se la società non aveva dichiarato formalmente di aver adottato misure di due diligence basate sul rischio, ciò si desumeva dal fatto che si era conformata alla normativa nazionale (qui il PCN francese richiama il capitolo II, § 10 delle Linee guida).
76. Nel caso *Privacy International v 6 Telecoms Companies* (2013), in cui le società erano chiamate in causa per la possibilità data ad alcune agenzie governative del Regno Unito di accedere ai cavi in fibra ottica e, in tal modo, di effettuare l'intercettazione di massa, il PCN ha respinto l'istanza reputando che il comunicato stampa citato dagli istanti non dimostrasse la sussistenza del legame rilevante.
77. Nei casi *Privacy International et al. vs Gamma International* (2013) e *Privacy International et al. vs Trovicor* (2013), presentati rispettivamente al PCN del Regno Unito e al PCN tedesco, le stesse attività di Trovicor, accusata di esportare tecnologia intrusiva di sorveglianza e relativa formazione in Bahrain, hanno ricevuto un trattamento diverso dai due PCN.
78. Nel primo caso il PCN del Regno Unito, anche dopo aver deciso che il caso dovesse essere ulteriormente esaminato "*benché nessuna delle parti [avesse] fornito prove dirette di una fornitura da parte di Gamma al Bahrain*"²⁵, ha confermato nella sua dichiarazione finale che non è stata fornita alcuna prova diretta del business con il Bahrain poiché era impossibile dimostrare che i prodotti software avessero avuto parte nelle violazioni dei diritti umani commesse dagli agenti del governo del Bahrein.

²⁴ Traduzione italiana del PCN italiano. Nella stessa direzione di considerare la conformità alle norme applicabili come un processo di due diligence, vedere il caso *NGO vs. US MNE in Liberia*, il PCN statunitense ha riscontrato che la condotta in questione è stata efficace, grazie al ricorso ad altri mezzi appropriati inclusa l'implementazione della Risoluzione 1408 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e pertanto ha concluso l'istanza specifica.

²⁵ Traduzione italiana del PCN italiano

79. Nel caso *Privacy International et al. vs. Trovicor* (2013), il PCN tedesco ha accettato solo una parte dell'istanza, relativa alle procedure di gestione del rischio della società. Mentre, non ha esaminato le accuse a Trovicor di essere in parte responsabile delle violazioni dei diritti umani. Gli istanti hanno contestato al PCN il parziale rifiuto del caso e hanno deciso di non partecipare alla procedura che è stata conseguentemente chiusa dal PCN.
80. **L'analisi dei casi di altri PCN mette in luce le differenze, anche nei presupposti, rispetto al caso specifico in esame.**
81. **In termini generali, le pratiche dei PCN sembrano orientate alla chiusura dell'istanza quando non vi siano prove del legame tra l'attività dell'impresa e un uso distorto di strumenti e sistemi ICT da parte dei clienti, che potrebbe portare alla violazione di diritti umani quali il diritto alla libertà di opinione e di espressione²⁶.**

La funzionalità della questione specifica rispetto agli obiettivi ed all'efficace attuazione delle Linee guida

82. **Il PCN ritiene che l'esame della questione specifica non contribuirebbe agli obiettivi e all'efficace attuazione delle Linee guida.**
83. **Il PCN ha favorito lo scambio di informazioni tra le parti e, durante la procedura, ha riscontrato un atteggiamento positivo della Società nella condivisione delle informazioni.**
84. Se il progetto commerciale dovesse svilupparsi nel prossimo futuro, è altamente consigliabile che le parti mostrino un atteggiamento positivo nei confronti del dialogo in uno spirito di trasparenza e coinvolgimento degli stakeholder, in conformità con le Linee guida.

Conclusioni

85. **Alla luce di quanto sopra, il PCN ritiene che la questione sollevata non meriti un ulteriore esame.**

Il Direttore Generale
Presidente del PCN
Stefano FIRPO
(firmato)

²⁶ Nel caso *Reprieve vs. British Telecommunications plc* (2014), i servizi di telecomunicazione forniti a una base per le comunicazioni militari degli Stati Uniti nel Regno Unito sarebbero stati utilizzati per consentire le comunicazioni tra la base britannica e un'altra base militare statunitense nella Repubblica di Gibuti e per sostenere operazioni di sorveglianza di massa da parte di droni. Il PCN del Regno Unito ha respinto l'istanza in quanto non vi erano prove di un collegamento specifico tra i servizi di comunicazione forniti e gli impatti delle operazioni dei droni.